

Classificazione**Processo:** aziende**Macroattività:** indirizzi normativi/operativi entrate**Attività:** indirizzi normativi/operativi entrate**Tipologia:** note di istruzioni normative/operative**Fascicolo:** indirizzi normativi/operativi 2020**Sottofascicolo:** GRA web

Alle Strutture centrali e territoriali

Oggetto: art. 13, DL 137/2020. Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020. Precisazioni.

L'articolo 13 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137¹ pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.269 del 28.10.2020 ha stabilito quanto segue:

1. Per i datori di lavoro privati di cui al comma 2, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto i cui dati identificativi verranno comunicati, a cura dall'Agenzia delle Entrate, a INPS e a INAIL, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

3. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

4. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 504 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

In merito alla sospensione prevista dal comma 1, si precisa che i premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali riscossi dall'Inail si riferiscono all'intero anno o al minor periodo assicurativo nel quale è stata esercitata l'attività, ovvero al trimestre, ma non possono essere riferiti alla competenza di un determinato mese.

¹ Recante *Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.*

Pertanto, sentito nel corso dell'istruttoria l'Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si precisa che il richiamo alla "competenza del mese di novembre 2020" contenuto nel comma 1 comporta che l'ambito di applicazione della sospensione sia da riferire ai soli premi assicurativi riscossi dall'Inps unitamente ai contributi di propria spettanza.


Poiché il comma 2 dell'articolo 13 individua i beneficiari della sospensione nei datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1 al medesimo decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137², tra i quali non sono previsti né i datori di lavoro agricolo né i datori di lavoro dei lavoratori addetti ai servizi domestici, la sospensione delle quote assicurative Inail riscosse dall'Inps riguarda soltanto gli apprendisti.

Esulano pertanto dalla sospensione di cui all'articolo 13 i versamenti dei premi assicurativi con scadenza predeterminata a novembre 2020, vale a dire:

1. La quarta rata del premio di autoliquidazione 2019/2020 (rif. n. 902020 per F24);
2. I premi dovuti dalle agenzie per i lavoratori in somministrazione di lavoro per il trimestre luglio - settembre 2020;
3. La rata mensile di novembre del premio speciale unitario dovuto a titolo di anticipo 2020 dai pescatori autonomi e dalle cooperative e compagnie che associano i pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (piccola pesca marittima e delle acque interne);
4. Il premio speciale unitario per gli alunni dovuto dalle scuole non statali a titolo di premio anticipato per l'anno scolastico 1° novembre 2020 - 30 ottobre 2021, in corso di notifica.

Roma, 2 novembre 2020

Il Direttore centrale
Dott. Agatino Carola



² Allegato 1.